



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 29/07/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico che incidono sul decoro e arredo urbano.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18,05 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 24/07/2014 prot. 5635 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il dott. Nicola Parisi - Sindaco
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Giuseppe Diego BASTA	X	
3	Maria TRIMARCO	X	
4	Francesco FARAO	X	
5	Domenico SENATORE	X	
6	Gerardina SALIMBENE	X	
7	Giuseppe POETA	X	
8	Nunzio ELIA	X	
9	Francesco FERNICOLA	X	
10	Gregorio FISCINA	X	
11	Mario FREDA	X	
Totale		11	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Loredana La Marca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che questo Ente è sprovvisto di Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico che incide sul decoro urbano e arredo urbano;

Considerato che occorre regolamentare l'occupazione di suolo pubblico che incide sul decoro urbano e arredo urbano;

Vista la proposta di Regolamento Comunale allegata alla presente costituiti da 44 Articoli, dalla quale si evince e si disciplina l'obiettivo del pubblico interesse e della tutela dei valori architettonici, paesaggistici ed ambientali, l'utilizzo del suolo pubblico o comunque di interesse pubblico sotto il profilo del decoro e dell'arredo urbano;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 03 (Fornicola, Fiscina e Freda), astenuti n. ---,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di approvare come in effetti approva il Regolamento allegato alla presente, concernente le occupazioni di suolo pubblico e arredo urbano che incidono sul decoro urbano e arredo urbano;
- 3) Dare atto che detto Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso;
- 4) Di curare la trasmissione della presente al Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Interventi del Consiglio comunale del 29.07.2014 odg. N. 03

Il Sindaco espone che il senso e' mettere ordine e che e' fatto positivo per tutti sottoporre al vaglio del Consiglio comunale questo atto. Evidenzia di seguito che il Comune notifichera' alle persone interessate in che modo utilizzerà il suolo pubblico;

Il Consigliere Fernicola fa presente che sul punto avrebbe voluto una conferenza dei capigruppo;

Il Consigliere Fiscina chiede di non dare lettura. Aggiunge, successivamente, che vi sono abusi edilizi e non e che quindi si voleva rimodulare la proposta;

Il Sindaco illustra vi e' stato confronto con gli esercenti di pubblico esercizio

Il Consigliere Fernicola preannuncia voto contrario

COMUNE DI BUCCINO

(Provincia di Salerno)

Settore Urbanistica e Assetto del Territorio



REGOLAMENTO COMUNALE

Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico che
incidono sul decoro urbano e arredo urbano

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. DEL/...../2014

Indice generale

TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Ambito e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Norme generali per l'occupazione
- Art. 4 Rapporti tra procedimento di concessione di suolo pubblico e provvedimenti autorizzatori previsti dal D. lgs 42/2004 e DPR n.139 del 9 luglio 2010 e smi)
- Art. 5 Istanza di autorizzazione
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Rilascio e contenuto
- Art. 8 Conformità igienico-sanitaria
- Art. 9 Titolare
- Art. 10 Obblighi del concessionario
- Art. 11 Occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
- Art. 12 Durata delle concessioni
- Art. 13 Orari
- Art. 14 Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente temporanea di suolo pubblico
- Art. 15 Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata
- Art. 16 Revoca della concessione
- Art. 17 Sospensione e modifica della concessione
- Art. 18 Decadenza della concessione
- Art. 19 Vigilanza , sanzioni e misure ripristinatorie

TITOLO II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Art. 20 Occupazione dei marciapiedi
- Art. 21 Aree pedonali
- Art. 22 Delimitazioni
- Art. 23 Manutenzione delle occupazioni
- Art. 24 Negozi mobili ed esercizio di attività commerciale su area pubblica
- Art. 25 Spazi di ristoro e relative coperture e dehors
- Art. 26 Orari dei dehors

- Art. 27** Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi
- Art. 28** Tende parasole
- Art. 29** Fioriere, cestini, dissuasori
- Art. 30** Tavoli e sedie
- Art. 31** Espositori per la merce
- Art. 32** Bacheche espositive e "menù ristoranti"
- Art. 33** Corpi illuminanti
- Art. 34** Insegne e targhe
- Art. 35** Elementi di arredo ed esposizioni vietate
- Art. 36** Rimozione degli arredi
- Art. 37** Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
- Art. 38** Proroga autorizzazioni stagionali
- Art. 39** Rinnovo autorizzazioni annuali
- Art. 40** Deroghe per manifestazioni temporanee e periodo natalizio
- Art. 41** Disposizioni transitorie e finali
- Art. 42** Entrata in vigore ed Abrogazioni

TITOLO III - NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO E TIPOLOGIE DI ARREDO

- Art. 43** Tipologie, materiali e finiture degli elementi di allestimento dei dehors

TITOLO IV - CAMPIONATURA

- Art. 44** Campionature degli arredi e allegati grafici

ALLEGATI

- **Allegato A** *Richiesta di concessione /rinnovo concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio.*
- **Allegato B** *Richiesta di concessione /rinnovo concessione all'occupazione permanente di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio.*
- **Allegato C** *Richiesta di rinnovo di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio con procedura semplificata*
- **Allegato D** *Cartografia con indicazione delle zone territoriali omogenee*

- **Allegato grafico 1** *Delimitazioni*
- **Allegato grafico 2** *Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere in cotto*
- **Allegato grafico 3** *Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere in legno*
- **Allegato grafico 4** *Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere in metallo*
- **Allegato grafico 5** *Ombrelloni*
- **Campionature arredi**

TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Ambito e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'obiettivo del pubblico interesse e della tutela dei valori architettonici, paesaggistici ed ambientali, l'utilizzo del suolo pubblico o comunque di interesse pubblico sotto il profilo del decoro e dell'arredo urbano.
2. Oggetto del presente Regolamento è l'occupazione, con elementi che incidono sull'arredo urbano, di suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche, effettuate:
 - a. dai titolari di esercizi commerciali;
 - b. dai titolari di pubblici esercizi;
 - c. dai titolari di attività commerciale su aree pubbliche;
 - d. dai titolari di attività artigianali, nonché associazioni, circoli, società;fatta salva la verifica, nel rispetto della normativa vigente, in ordine al possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero per l'esposizione dei prodotti attraverso la necessaria e preventiva autorizzazione alla vendita e/o all'esercizio dell'attività, rilasciata dal settore AA.PP.
3. Per attività di esposizione e/o somministrazione adibite a servizio di manifestazioni organizzate da circoli privati, associazioni, enti sportivi, parrocchie, circoli o enti di varia natura è possibile richiedere il rilascio di apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alla durata dell'evento. L'iter ed i presupposti per il rilascio (es. requisiti morali e professionali, conformità alla vigente normativa igienico sanitaria e urbanistica etc., rispetto delle normative di pubblica sicurezza) è uguale a quello previsto per autorizzazioni normali.
4. Le occupazioni di aree private di cui al precedente comma 2 sono soggette ad autorizzazione amministrativa. Non sono soggette ad alcun titolo le occupazioni di aree private aperte al pubblico che non hanno affaccio su aree pubbliche ovvero non incidono sul decoro e arredo urbano.
Non è richiesto il parere per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e privato, di durata inferiore ai sette giorni, purché concomitanti a fiere, feste, manifestazioni ovvero ad eccezionali riunioni di persone.
E' altresì oggetto del presente regolamento l'occupazione continuativa di suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private prospicienti aree pubbliche, con dehors.
Altre forme di occupazione rientrano nelle competenze degli uffici comunali preposti per materia secondo le rispettive tipologie.
5. Per gli aspetti tributari e concessori di tali occupazioni si applica la tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) così come determinata con delibera di Giunta Comunale n° 198 del 04/11/2013.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento e ferme restando le prescrizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (codice della strada) e sue modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento alle strade di tipo "E" (strade urbane), all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi, si definiscono:

- a) "suolo pubblico": area di dominio pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;
- b) "suolo privato d'uso pubblico": area di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge;
- c) "area privata aperta": area di proprietà privata, su cui di fatto è consentita la possibilità di accesso e la circolazione al pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa;
- d) "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, di spazi o di suolo ed aree di cui ai comma precedenti, che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività.
- e) "occupazione temporanea o stagionale": occupazione del suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche, con strutture mobili ed elementi di arredo urbano a carattere temporaneo per un periodo complessivo non superiore ai 180 gg. nell'arco di un anno.
- f) "occupazione continuativa o annuale": occupazione del suolo pubblico, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio o di aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche, con strutture fisse a carattere temporaneo per un periodo complessivo pari ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione del suolo pubblico, e prorogabile con atto della Giunta Comunale.
- g) "concessione o autorizzazione": il provvedimento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone;
- h) "adiacenza ai fabbricati": ogni occupazione limitrofa, contigua o immediatamente prospiciente l'attività interessata e, comunque, tale da non creare intralcio o difficoltà alla circolazione pedonale o stradale;
- i) "particolari caratteristiche della strada": quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione;
- l) "circolazione pedonale": possibilità di assicurare il libero transito di pedoni, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili, nonché carrozzini e passeggini per bambini;
- m) "attività economiche": attività di commercio al dettaglio ed all'ingrosso, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di produttore agricolo, quelle artigianali, industriali e ricettive nonché direzionali svolte mediante l'uso di locali aperti su pubblica via.
- n) "area concedibile": si deve intendere l'area che in astratto può essere occupata e che viene definita nel rispetto di quanto stabilito da leggi e regolamenti in vigore. A tal proposito la Giunta Comunale, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è tenuta ad approvare con apposita deliberazione, le tavole tecniche concernenti la perimetrazione delle aree concedibili.

- o) "area occupabile": si intende quella sulla quale può essere in concreto concessa l'autorizzazione al singolo operatore: essa è delimitata in larghezza dal fronte del locale ed in profondità dalla linea di demarcazione dell'area concessa secondo l'ubicazione e la morfologia della strada o della piazza;
- p) "fronte": porzione di prospetto compresa tra la mezzeria dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio;
- q) "elementi di arredo urbano": insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'allegato "Campionature arredi", che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie:
- Sedie e tavolini
 - Ombrelloni
 - Stufe per esterni
 - Paraventi mobili e delimitazioni
 - Cestini portarifiuti
 - Tende parasole
 - Fioriere
 - Dissuasori
 - Pedane
 - Apparecchi illuminanti
- r) "espositori per la merce" : manufatto destinato all'esposizione di prodotti e merce varie all'esterno degli esercizi commerciali. Esempi: vetrine, carrelli, banchi, manichini, ceste/i in vimini o materiali similari montati su strutture di sostegno tipo carrello.
- s) "dehors" si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
- t) "Zona A di rilevanza storico-ambientale": quelle aree urbane la cui connotazione è caratterizzata da tale aspetto peculiare e più precisamente:
- Zona "A": centro storico, così come perimetrata dal vigente strumento urbanistico
 - Arre adiacenti e prospicienti edifici storici, monumentali ed artistici vincolati ai sensi del DL 42/04
- u) Zona" B": centro abitato così come perimetrato e definito dal vigente strumento urbanistico;
- v) Zona" C": area di espansione così come perimetrata e definita dal vigente strumento urbanistico;

Art. 3 (Norme generali per l'occupazione)

1. L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò sia compatibile con la tutela degli

edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche.

2. E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.)
3. Non è consentito installare arredi fissi o mobili in contrasto con il codice della strada; in particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.
4. E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva dell'ufficio comunale competente ad eccezione delle seguenti fattispecie:
 - a) sosta dei veicoli, per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;
 - b) occupazioni occasionali, ai sensi del regolamento di polizia urbana;
5. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale l'area occupabile può essere collocata nelle immediate vicinanze, in adiacenza ai locali, salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.
6. Nei casi in cui il titolare dell'attività commerciale non possa utilizzare l'area antistante il locale a causa di spazi non sufficienti all'installazione degli arredi o altri oggettivi impedimenti tecnici può essere autorizzata l'occupazione di aree limitrofe alla sede dell'attività commerciale che ha presentato istanza, fatta salva la valutazione degli uffici competenti e comunque nel raggio di venti metri dal prospetto del locale.
7. Se l'area occupabile da parte dell'istante avesse una superficie complessiva maggiore rispetto alla Superficie Interna di Somministrazione o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati. In ogni caso la superficie di area concessa non dovrà risultare superiore a 70 mq con l'estensione lineare massima inferiore a metri 15.
8. La superficie di area concessa potrà essere modificata o ridotta per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; si potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate.
9. L'ufficio tecnico – settore urbanistica predispone la pianificazione delle aree concedibili di piazze e strade di particolare pregio, perseguendo la finalità di armonizzare la fruizione degli spazi pubblici, nel rispetto dell'uso pubblico degli stessi; le autorizzazioni ed i pareri espressi per le occupazioni di tali aree dovranno essere conformi alle pianificazione stabilita.

10. Nelle piazze e nei larghi l'area concedibile, individuata nella pianificazione di cui al precedente comma 9, deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima e comunque non superiore al 15% dello spazio disponibile, tenendo conto di caratteristiche, morfologia e funzione degli spazi pubblici interessati, garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.

11. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile sarà proporzionato alla superficie interna del locale, secondo la seguente equazione matematica:

$$A = \frac{\text{SupI} \times \text{Atot}}{\text{SupTotI}}$$

SupI : superficie interna di somministrazione del locale richiedente

Atot : totale dell'area concedibile

SupTotI : la somma di tutte le aree interne dei locali richiedenti nella medesima strada o piazza

12. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

13. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno m. 3,50 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

14. Nei passaggi pedonali coperti e nei porticati non è consentita l'occupazione del suolo pubblico.

15. L'Amministrazione Comunale, nel momento in cui viene presentata una richiesta di autorizzazione per la concessione di spazi pubblici, pianificherà le modalità di utilizzo della strada, piazza o largo, rispettivamente per la loro intera estensione.

16. E' vietato l'accatastamento e l'esposizione di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti il pubblico esercizio.

17. E' consentita l'esposizione solo mediante l'utilizzo di espositori in conformità a quanto prevede il presente regolamento all'art.31.

~~18. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, solo per gli esercizi commerciali già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tipologie di espositori differenti rispetto a quelle previste nelle norme che seguono, purché non in contrasto con il decoro urbano e l'igiene pubblica, ed a condizione che gli operatori interessati si impegnino ad uniformarsi al presente Regolamento in un termine non superiore a 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.~~

19. Il posizionamento degli espositori è concesso solo se lo spazio di marciapiede, lasciato libero per il transito pedonale e delle persone con limitata od impedita capacità motoria, è pari o superiore a mt. 1.5.

20. L'utilizzo di espositori è consentito esclusivamente durante le ore di esercizio dell'attività, con l'avvertenza che, alla chiusura del locale, la struttura deve essere rimossa dal suolo pubblico.

Art. 4

(Rapporti tra procedimento di concessione di suolo pubblico e provvedimenti autorizzatori previsti dal D. lgs 42/2004 e DPR n.139 del 9 luglio 2010 e smi))

- 1) Con riferimento alla salvaguardia e alla tutela paesaggistica, storica ed artistica, il rilascio di concessione di suolo pubblico non potrà prescindere dall'attivazione delle procedure previste dal D. lgs 42/2004 ed in particolare quanto riportato al punto 38 dell'allegato 1) al DPR n.139 del 9 luglio 2010 e smi in merito agli interventi assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
- 2) In particolare per gli interventi, di cui al presente Regolamento, saranno assoggettati alla procedura di cui al comma precedente, quelli posti in prossimità e/o in diretto rapporto visuale con beni vincolati ai sensi del DL 42/04, e comunque nel raggio di 100 mt dagli stessi.
Quanto sopra è da ritenersi esteso alle aree vincolate omogenee di cui al precedente art.2 lett. t).
- 3) In ogni caso le occupazioni devono garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti. Non è consentito occupare l'area antistante il prospetto principale delle chiese e degli immobili vincolati (compresi i monumenti) per le fasce di rispetto indicate nelle planimetrie concernenti la perimetrazione delle aree concedibili.(vedi art. 3 comma 9)
- 4) Durante le ore di chiusura gli elementi di arredo urbano ricadenti nella "zona a" di cui all'art.2, devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali. Sono esentati esclusivamente i paraventi mobili e gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura.
- 5) Non è in ogni caso consentita la realizzazione di strutture con coperture stabili e/o chiuse su uno o più lati. In tal caso le strutture "aperte" non potranno avere chiusure di alcun tipo neanche in tessuto o in plastica.

Art. 5

(Istanza di autorizzazione)

1. Qualsiasi occupazione a scopo commerciale di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da

servitù di pubblico passaggio, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento, previa presentazione di un progetto contenente anche la descrizione analitica degli elementi d'arredo.

2. L'Ufficio SUAP procederà all'istruttoria delle pratiche che potranno concretizzarsi nell'emissione di uno dei seguenti provvedimenti finali:
 - a) Rilascio della concessione alle modalità richieste.
 - b) Rilascio della concessione con riduzione della superficie richiesta.
 - c) Rilascio della concessione con modifiche o integrazioni.
 - d) Diniego della concessione.
3. Le istanze volte ad ottenere la concessione del suolo pubblico dovranno essere corredate, a pena di esclusione e conseguente archiviazione d'ufficio della pratica, di apposita planimetria esplicativa dalla quale si possa individuare con precisione il suolo pubblico richiesto e il posto e il tipo di arredi e materiale da posizionare, anche con simulazione/riproduzione fotografica.
4. La richiesta deve essere corredata, inoltre, di autocertificazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - mediante la quale venga dichiarato che l'istante non ha alcuna pendenza relativamente ai versamenti TOSAP degli anni precedenti;
5. L'istanza di autorizzazione, in bollo, da compilarsi esclusivamente e conformemente secondo i modelli A, B e C predisposti d'ufficio, ed allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico che dovrà trasmetterlo :
 - a. al Dirigente l'ufficio tecnico – Settore Urbanistica;
 - b. al Dirigente il comando della polizia municipale;
 - c. al Dirigente il servizio per le attività produttive;
 - d. al Dirigente del servizio tributie presentata all'ufficio protocollo del Comune di Buccino, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
L'istanza recante l'autocertificazione – redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – del richiedente avente titolo, di cui all'art. 1 del presente regolamento, dovrà essere corredata della seguente documentazione :

A) DICHIARAZIONE CONTENENTE:

1. Generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
2. Denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
3. Durata dell'occupazione (inizio e fine);
4. Superficie ed esatta ubicazione dell'area da occupare;
5. Attività che si intende esercitare sul suolo pubblico;
6. Descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;

7. Impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;

B) PROGETTO IN DUPLICE COPIA

redatto e firmato da tecnico abilitato, costituito da elaborati scrittografici contenenti le informazioni necessarie a valutare l'intervento e consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento:

1. Relazione tecnica-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento;
2. Stralcio aereo fotogrammetrico – rapp.1:5000/1:2000 con esatta individuazione dell'area d'intervento;
3. Planimetria quotata in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, per la rappresentazione dello stato di fatto con l'indicazione delle quote piano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e carrabili, dei chiusini e caditoie, ecc. dell'area interessata: Rilievo dello stato dei luoghi.
4. Planimetria quotata in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, con l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative dimensioni;
5. Documentazione descrittiva, grafica o fotografica a colori, delle tipologie e dei materiali degli elementi di arredo;
6. Idonea documentazione fotografica a colori che documenti dettagliatamente lo stato dei luoghi (prospetti e sito) con allegata planimetria riportante i punti di vista fotografici;
7. Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo urbano da installare;
8. Eventuale consenso di terzi per l'occupazione dell'area antistante altra proprietà.
9. Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità o patente).
10. Marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio.

Gli elaborati grafici potranno essere redatti su formato A4 o A3.

C) ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER OTTENIMENTO DEL PARERE DELL' ASL

nei casi previsti dalla normativa vigente, con allegata copia comprovante l'avvenuto versamento dei diritti istruttori, eventualmente dovuti all' ASL di competenza.

D) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DPR 139/2010

nei casi di cui al precedente art.4, integrando la documentazione di cui alle precedenti lett. B e C, con un'ulteriore copia della stessa, corredata della scheda paesaggistica di cui

allo schema allegato al DPCM del 12 dicembre 2005, e dell'attestazione dell'avvenuto versamento dei relativi diritti istruttori.

6. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.
7. L'Ufficio SUAP, rilascerà il provvedimento finale di competenza previo parere obbligatorio del Comando della Polizia Municipale, fatto salvo il rispetto delle ulteriori norme per l'esercizio dell'attività. Provvederà inoltre, nei casi previsti dalla legge, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 e s.s. della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti interessati, secondo le modalità previste dalla legge.
8. Il rilascio della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinata, al preventivo pagamento delle spese di istruttoria dovute ai sensi della normativa vigente che saranno quantificate in base a provvedimento tariffario della Giunta Comunale, della relativa tassa (TOSAP) e della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) giornaliera o annuale, a seconda della durata dell'occupazione. E' inoltre dovuta l'imposta di pubblicità ove ricorrano i presupposti di legge.
9. All'istante sarà consegnata la concessione con allegata una copia degli elaborati grafici vidimati, che dovrà essere depositata presso l'attività commerciale ed esibita in caso di controllo da parte dei funzionari preposti.
10. Con provvedimento organizzatorio interno sono stabiliti i tempi e le modalità del procedimento.

Art. 6 (Istruttoria)

1. La domanda va inoltrata entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande straordinarie e/o integrative possono essere inoltrate entro la fine di settembre di ogni anno.
3. Le istanze relative a manifestazioni temporanee organizzate da circoli privati, associazioni, enti sportivi, parrocchie, circoli o enti di varia natura possono essere sempre inoltrate e comunque almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'attività.
4. Il controllo dell'attività di esercizio dell'occupazione temporanea di suolo pubblico è da considerarsi in relazione alla validità della licenza commerciale e di pubblico esercizio, e quindi agli atti e alla prassi amministrativa ad essa collegata. Il rilascio delle suddette autorizzazioni è subordinato alla valutazione delle domande condotta dai competenti uffici comunali che risultano direttamente coinvolti:

- Ufficio Tecnico settore urbanistica per quanto riguarda gli aspetti tecnici architettonici e urbanistici;
 - Ufficio Commercio e Tributi per quanto riguarda gli aspetti di natura commerciale;
 - Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda gli aspetti di viabilità e sicurezza stradale.
5. Il procedimento è concluso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza con documentazione completa e pareri allegati richiesti; il termine potrà essere sospeso per una sola volta per richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali da parte dell'ufficio.
6. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
- a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
 - b) invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, a integrare o correggere la documentazione, non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;
 - c) esamina la domanda, tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
 - d) L'istanza può essere inoltrata digitalmente tramite Posta Elettronica Certificata con firma digitale, nelle modalità consentite dalla legge, al seguente indirizzo utc@pec.comune.buccino.sa.it.

Art. 7 (Rilascio e contenuto)

1. In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata, con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione contiene, in particolare:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;
 - c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
 - d) gli obblighi del concessionario, di cui al successivo articolo 10.
3. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure digitalmente tramite Posta Elettronica Certificata con firma digitale, nelle modalità consentite dalla legge, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.
4. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

5. Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.

Art. 8 **(Conformità igienico-sanitaria)**

La concessione di suolo pubblico è rilasciata, fatta salva la necessità di acquisire, l'ulteriore titolo abilitativo igienico-sanitario.

A tal proposito ed al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con riferimento all'area oggetto di concessione il progetto di occupazione di suolo pubblico dovrà prevedere un numero di posti a sedere proporzionato con la capacità tecnica operativa dell'esercizio, della cucina e dei servizi igienici in conformità al regolamento igienico sanitario e compatibile con la pianificazione generale dell'area interessata.

Art. 9 **(Titolare)**

1. Tutte le concessioni sono rilasciate, facendo salvi i diritti dei terzi.
2. In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Sono vietati, a pena di nullità, la sub concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
4. Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.
5. Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.

Art. 10 **(Obblighi del concessionario)**

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, eseguite a perfetta regola d'arte. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli incaricati e degli agenti della Forze Pubblica, l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine di scadenza della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese;
- d) a non arrecare disturbo alla collettività e intralcio alla circolazione;
- e) a evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica circostante l'area concessa per l'occupazione;
- f) a evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle prescrizioni;
- g) a vigilare, per tutta la durata della concessione, sulla corretta e costante conservazione di qualsiasi manufatto eventualmente utilizzato per l'occupazione di suolo pubblico, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività.

Art. 11

(Occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio)

1. In caso di occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'occupazione del suolo, salvo il diritto dei terzi.
2. Tale autorizzazione è rilasciata, fatta salva la verifica della conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria e urbanistica.
3. Per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio istituite nei modi e nei termini di legge, è dovuto il pagamento dei tributi comunali.
4. Per l'occupazione di aree private non rientranti nell'ipotesi di cui sopra, ma che abbiano affaccio su aree pubbliche, non è prevista l'autorizzazione comunale all'occupazione del suolo nè il pagamento della relativa tassa. L'installazione di elementi di arredo urbano su tali aree deve avvenire, comunque, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 12

(Durata delle concessioni)

1. Le concessioni per occupazione temporanea o stagionale non possono avere una durata complessiva superiore ai 180 gg. consecutivi nell'arco di un anno solare.
2. Le concessioni per occupazione continuativa o annuale possono essere richieste per un periodo pari all'anno solare e sono rinnovabili annualmente.

Art. 13
(Orari)

1. L'utilizzo dell'area occupata non può iniziare prima delle ore 07.00 e deve cessare entro le ore 01:00, in ogni sua forma, anche per quanto previsto dall'art. 36.

Art. 14
(Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico)

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione permanente all'occupazione di suolo pubblico possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. La domanda di rinnovo deve essere redatta utilizzando il modello allegato B e deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della T.O.S.A.P. (tassa occupazione spazi e aree pubbliche) e della TARSU. L'ufficio che rilascia l'atto concessorio deve darne comunicazione ai medesimi uffici indicati nell'art. 5 comma 5.
2. La richiesta intesa invece ad ottenere la proroga della concessione temporanea di occupazione deve essere presentata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni prima della scadenza, pena l'improcedibilità della richiesta, utilizzando il modello allegato A.
3. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. La rinuncia all'occupazione non comporta il diritto al rimborso del tributo.

Art. 15
(Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata)

1. Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata, deve presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico con allegati i documenti cui all'art.5, già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, secondo il modello allegato C contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del Dlgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 Dlgs 42/04.
2. L'Ufficio competente procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai sensi dell'71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00.

3. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata, non si potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.

Art. 16 **(Revoca della concessione)**

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art 21 quinquies L.241/90, o di tutela della sicurezza stradale.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi.
3. In caso di revoca del titolo, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nell' originario stato con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla data della revoca. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione in danno del concessionario, considerando abusivo il permanere dell'occupazione con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi come previsto nell'art. 36, o le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - c) nel caso di reiterate e continuate violazioni delle norme previste nel presente regolamento accertate dai competenti organi di vigilanza.
 - d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita ad arredo per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e) nel caso di mancato invio della richiesta di rinnovo o proroga.
5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'atto di assenso, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono accertati dal Comando di Polizia Locale, che trasmette senza ritardo all'Ufficio preposto al rilascio dell'atto di assenso il verbale di accertata violazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti e per quanto riguarda il mancato pagamento dei canoni previsti anche dalla comunicazione dell'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 17
(Sospensione e modifica della concessione)

1. Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1, art. 16 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.
2. La concessione è inoltre sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
 - e) in caso di mancata apposizione o manutenzione dei segni distintivi di delimitazione del suolo pubblico concesso.
3. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
4. Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.
5. Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 16 del presente regolamento, il Responsabile del provvedimento, può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Tributi per i provvedimenti di competenza.

Art. 18
(Decadenza della concessione)

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso:
 - qualora non rispetti le condizioni e/o le prescrizioni imposte con l'atto di concessione,
 - ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali,
 - ovvero decada -per raggiunto termine finale- il titolo concessorio.
2. Possono, altresì, dar luogo a decadenza della autorizzazione e/o concessione:
 - a) il mancato pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della TARSU oltre il termine di 30 giorni dalla sua naturale scadenza;
 - b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
 - c) l'uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;

- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto concessorio, nel caso di occupazione permanente o nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) Il mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione;
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Provvedimento e va notificato all'interessato.
 4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica.
 5. In caso di decadenza per raggiunto termine finale del titolo concessorio, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa in pristino con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio.
 6. Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi, indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare dell'autorizzazione o concessione. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 19 (Vigilanza , sanzioni e misure ripristinatorie)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve diverse disposizioni di legge, le violazioni alle norme e disposizioni del presente regolamento saranno sanzionate, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Restano salve le disposizioni e le sanzioni del codice della strada e delle leggi speciali in materia.
3. Oltre all'applicazione della citata sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione e o in misura eccedente la superficie consentita e o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delle strutture e/o attrezzature, entro 5 giorni dalla contestazione.
4. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture e trasmettere la corrispondente segnalazione agli uffici competenti. Qualora il gestore dell'esercizio cui le strutture sono annesse non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico

del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre la rimozione coattivamente effettuata sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo. Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 3 comma 17 della L.n. 94/2009 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

5. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine, si provvederà ad emettere provvedimento di confisca finalizzato all'acquisizione delle strutture rimosse al patrimonio del Comune. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal Comando di Polizia Locale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 20 (Occupazione dei marciapiedi)

1. I marciapiedi potranno essere occupati fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno due metri per la circolazione pedonale. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,50, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml. 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri.
Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
2. Le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc.) dovranno essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale ed in particolare per le persone con limitata od impedita capacità motoria. Non possono inoltre limitare la visibilità stradale e degli spazi pubblici.
3. Gli ombrelloni a copertura dello spazio pubblico concesso dovranno essere collocati ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 e ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm.50.

4. Nei soli casi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il marciapiede antistante il pubblico esercizio non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente fatti salvi i diritti dei terzi. In tale circostanza dovrà essere sempre acquisito il parere di competenza della ASL e dello SPESAL (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e gli interventi saranno comunque valutati caso per caso.
5. Dimostrata l'impossibilità di utilizzare l'area antistante o adiacente è possibile individuare altra area idonea, in prossimità del locale, e comunque nel raggio di venti metri dal prospetto del locale.
6. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale e qualora le condizioni del marciapiede siano tali da rendere oggettivamente preferibile e più opportuno, nell'interesse collettivo, concedere l'occupazione non a ridosso dei fabbricati, ma lungo il cordolo del marciapiede, previa documentazione fotografica, è necessario che tale criterio sia adottato per l'intero tratto stradale interessato o per l'intero isolato al fine di assicurare condizioni omogenee di occupazione. In tale ipotesi, il cordolo del marciapiede dovrà essere escluso da ogni forma di occupazione.
7. Restano comunque salve le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 21 (Aree pedonali)

Ove siano realizzate zone pedonali, sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga all'art. 20 del codice della strada, sia sui marciapiedi che sulla carreggiata, a condizione che:

- a) resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso;
- b) sia assicurata la più idonea circolazione pedonale;
- c) qualora l'isola pedonale venga istituita per un arco temporale limitato nell'ambito della giornata, venga effettuato lo sgombero dell'area pubblica da ogni tipo di struttura al di fuori dell'arco temporale di durata dell'isola pedonale.

Art. 22 (Delimitazioni)

1. Non sono consentite delimitazioni degli spazi in concessione che costituiscono barriera visiva di spazi unitari, quali piazze, larghi o giardini, in tali casi, sono ammesse fioriere che non superino in altezza cm. 60 da terra, compresa la vegetazione e paraventi modulari mobili in materiale trasparente aventi le caratteristiche di cui all'allegato grafico 1.
2. Sono consentite fioriere con essenze fiorite o arbustive di altezza complessiva da terra non superiori a cm. 120 solo su strada a separazione dal flusso veicolare.

3. Sono consentite essenze a sviluppo maggiore nei casi di fioriere isolate, intese come elemento di decoro, ma non come delimitazione di spazi.
4. In ogni caso la scelta delle piante dovrà essere in accordo con il decoro, le tonalità, gli elementi architettonici ed eventuale altra vegetazione che caratterizzi la strada o la piazza in cui vengano posizionate.
5. E' obbligo del richiedente gestire e curare le fioriere, ancorché di proprietà comunale, ubicate all'interno dello spazio occupato o nelle sue immediate vicinanze.
6. Lo spazio concesso sarà delimitato da borchie adesive , riportanti il logo del Comune di Buccino e conformi al modello e materiale definito dall'Ufficio Tecnico , posizionate a cura e spese del titolare della concessione evidenziando unicamente i vertici perimetrali dell'area, così come indicata nell'elaborato grafico allegato al documento autorizzativo;
7. Sono ammesse le pedane, solo ed esclusivamente, in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da portatori di handicap ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini accessibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

Art. 23 (Manutenzione delle occupazioni)

1. I titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei.
2. La superficie concessa dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata o siano accatastati in ordine. Sono esentati esclusivamente i paraventi mobili e gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura.
3. In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.
4. Fatta salva l'ordinaria pulizia quotidiana, particolare attenzione sarà posta alla manutenzione di carattere igienico sanitario: disinfezione settimanale e disinfestazione in caso di presenza di insetti e/o animali nocivi.

5. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore agli otto giorni, la superficie autorizzata dovrà essere sgomberata da ogni elemento d'arredo, fatto salvo il periodo per le ferie.

Art. 24

(Negozzi mobili ed esercizio di attività commerciale su area pubblica)

1. Le richieste di occupazione di spazio per il commercio su aree pubbliche, sono esaminate dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica per quanto attiene al posizionamento delle strutture a carattere temporaneo, del negozio mobile o della bancarella. Tale valutazione attiene esclusivamente ai seguenti profili:
 - a) inserimento dell'occupazione in un contesto architettonico appropriato tale da non alterare il decoro urbano;
 - b) compatibilità dell'occupazione con le disposizioni del codice della strada.
 - c) rispetto della distanza di almeno 30 mt da immobili e aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e comunque tali da non precluderne le visuali.
2. A tal fine l'istante insieme alla richiesta di occupazione dovrà produrre, una planimetria, a firma di tecnico abilitato, indicante l'ubicazione del negozio mobile o della bancarella.
3. Per l'inizio dell'attività è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione alla vendita, rilasciata dal Settore AA.PP.
4. Per l'installazione di chioschi e edicole si deve presentare una D.I.A. presso l'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica, dopo il rilascio della concessione di suolo pubblico.
5. Chioschi e edicole dovranno avere una superficie coperta di massimo ingombro non superiore a mq 25 e possedere i requisiti previsti dall'Ord. Min. 26.06.95 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il responsabile del SUAP, prima del rilascio del provvedimento finale di occupazione di suolo pubblico, dovrà verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie nonché di quelle ulteriori che regolano l'effettivo esercizio dell'attività, e la compatibilità con il traffico cittadino.
7. Ove trattasi di veicoli, così individuati dal codice della strada, non sarà comunque consentita l'occupazione fuori dalla carreggiata e sui marciapiedi.
8. Al termine di ogni giornata lavorativa è fatto obbligo al concessionario di effettuare la pulizia, a sua cura e spese, del suolo occupato; l'inosservanza è sanzionata amministrativamente, e la violazione accertata per tre volte comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 25

(Spazi di ristoro e relative coperture e dehors)

1. Si intendono per spazi di ristoro finalizzati alla somministrazione, gli spazi di suolo pubblico o privato opportunamente delimitati ed attrezzati, con o senza pedane alla base, con o senza ombrelloni o altre strutture di copertura, allestiti con tavoli e sedie ed altre attrezzature di somministrazione posti in adiacenza agli esercizi commerciali oppure in altre aree non adiacenti con essi, le cosiddette "isole di somministrazione".
2. Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere l'occupazione parziale e temporanea di vie, piazze ed altri parti del suolo pubblico, nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi onde consentire su tali aree la disposizione elementi di varia tipologia (sedie e tavolini ed altre attrezzature quali delimitazioni, pedane, ombrelloni e apparecchi di illuminazione e/o riscaldamento), individuati in due gruppi tipo A e tipo B, collocati su suolo pubblico, suolo privato di uso pubblico o suolo privato. Questi sono classificati come di seguito indicato: - Tipo A: comprende le tipologie relative alla collocazione di tavoli e sedie, con o senza pedane ed elementi di delimitazione, ombrelloni, gazebo. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature leggere che, di norma, assumono carattere temporaneo o stagionale. - Tipo B: comprende le tipologie di installazioni chiuse parzialmente o totalmente, appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio o ad una attività commerciale.
Per gli aspetti tributari e concessori di tali collocazioni si applica il canone di occupazione permanente di suolo pubblico (TOSAP) così come determinati con delibera di Giunta Comunale n° 198 del 04/11/2013.
3. Gli arredi, in base al periodo di installazione, potranno essere stagionali o annuali.
 - a) L'arredo stagionale potrà essere realizzato nel periodo ricompreso tra il 1° Marzo ed il 31 Ottobre di ogni anno ed essere richiesto per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni (sei mesi) consecutivi nell'arco dell'anno solare, al termine del quale dovranno essere rimossi.
 - b) L'arredo annuale può essere richiesto per un periodo pari all'anno solare ed è rinnovabile annualmente.
4. La disposizione degli arredi non dovrà comunque ostacolare il flusso pedonale o veicolare né recare pregiudizio all'estetica degli edifici e del contesto urbano.
5. E' consentita l'installazione di **pedane** in legno di colore scuro o metallo tinteggiato di colore grigio piombaggine o rivestite in laminato opaco dello stesso colore in base alle esigenze del luogo ed alle normative sanitarie. Dovranno essere limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo. Dovranno essere stabili, facilmente pulibili e smontabili, prive di buche ed asperità quali sporgenze, chiodi non ribattuti ed altri fattori di potenziale pericolo. Dovranno, inoltre, essere dotate di rampe inclinate di accesso o altri accorgimenti e/o dispositivi idonei a permettere l'accesso anche ai portatori di handicap. Dovrà, per quanto possibile, essere evitato l'ancoraggio a terra delle strutture in modo da non danneggiare la pavimentazione stradale ed a garanzia della totale rimovibilità. Qualora si rendesse necessario effettuare fori di fissaggio dovranno essere realizzati in corrispondenza dei giunti delle pavimentazioni in pietra, verificando comunque l'eventuale presenza di sotto servizi, con l'obbligo di risarcitura dei fori al momento della rimozione delle strutture. Le pedane non dovranno

interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed il loro accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

6. E' vietato posizionare su suolo pubblico guide, percorsi, tappeti, camminamenti di ogni sorta, fatti salvi su eventuali spazi attrezzati ed isole di somministrazione. In tale caso essi dovranno coprire l'intera area o isola, essere in tinta unita e di colore non vivace.
7. La **delimitazione** dello spazio attrezzato potrà essere realizzata mediante transenne/parapetti modulari in legno o metallo e/o mediante fioriere e dovrà essere di tipo continuo (in presenza di pedana, la delimitazione dovrà essere posta esternamente ad essa). Per le transenne/parapetti sono vietati elementi in stile. Valgono le disposizioni di cui all'art.22 del presente regolamento. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antifortunio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva e verranno realizzate secondo gli schemi dell' allegato grafico 1. Sono consentite anche altri tipi di delimitazioni così come specificato negli allegati grafici 2-3-4.
8. Nel Centro Storico la copertura degli spazi attrezzati concessi dovrà essere effettuata esclusivamente mediante **ombrelloni** di forma quadrata o rettangolare con struttura portante in legno o ferro (non infisso nella pavimentazione). Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata con colorazione in tinta unita della medesima tonalità prevista per le tende parasole (rif. art. 28, comma 4), inoltre dovrà essere privo di scritte pubblicitarie ed immagini non inerenti l'attività ad esclusione pertanto del logo e denominazione della stessa e/o scritte pubblicitarie ed immagini attinenti l'attività (cfr. allegato grafico 5). Non è consentito il posizionamento di ombrelloni posti in continuità con tende fisse parasole. Per la copertura di tali spazi non è consentita l'installazione di strutture tridimensionali di qualsiasi tipo e/o natura quali tettoie, gazebo o pergolati.
9. Al di fuori del Centro Storico è consentita l'installazione anche di strutture di copertura tridimensionali a carattere stagionale e/o permanente di semplice fattura aventi caratteri di contemporaneità che utilizzino materiali sia della tradizione che dell'innovazione tecnologica e purché confacenti ed in armonia con il contesto urbano nonché architettonico dell'edificato circostante.
10. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

Art. 26 **(Orari dei dehors)**

1. L'utilizzo dell'area occupata con il dehors non può iniziare prima delle ore 07.00 e deve cessare entro le ore 01:00, in ogni sua forma, anche per quanto previsto dal successivo art. 27.

Art. 27
(Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi)

1. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Tavolini, sedute, ombrelloni e elementi accessori mobili devono essere rimossi al termine di ogni giornata salvo quanto disposto dall'art. 36 comma 1. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Art. 28
(Tende parasole)

1. In corrispondenza di porte e vetrine dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, che prospettano su strade pedonali o munite di marciapiedi, è consentita l'installazione di tende parasole di tipo retrattile in aggetto sullo spazio pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime.
2. Le tende dovranno essere di tipo retrattile con tipologia "a telo" (falda inclinata) o "a cappotta" ed installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano nel quale saranno collocate in corrispondenza dell'orario di chiusura dell'esercizio al quale sono riferite. Nei vani ad arco è preferibile l'installazione di cappottine ripieghevoli e qualora si optasse per la tenda con tipologia "a telo" l'asta di avvolgimento della stessa non potrà essere situata al di sopra della quota d'imposta. Nel caso di vani architravati in cui l'altezza dell'architrave sia ridotta (comunque inferiore a m. 2,30) è consentita l'installazione delle tende con assi di avvolgimento collocati al di sopra dell'architrave medesimo. La larghezza della tenda, comunque, non potrà eccedere quella del vano sottostante.
3. L'altezza minima dal suolo (marciapiede o piano strada) non potrà risultare inferiore a m. 2,20 e l'aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, i 3/4 della larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale e comunque non potrà essere maggiore di cm. 150.
4. Le tende dovranno essere costituite da una struttura in metallo verniciato con teli in tessuto naturale impermeabilizzato con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio. La tonalità dei colori dovrà essere quella ricompresa nella gamma del "panna", "grigio" e "ocra" comunque di intensità tenue ed approvata dall'ufficio competente.
5. Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più porte e vetrine fatto salvo casi particolari che comunque dovranno essere valutati dall'ufficio competente.

6. Sono vietate scritte ed immagini non inerenti l'attività, ad esclusione pertanto del logo e denominazione della stessa, e l'uso di frange o mantovane.
7. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e sostituite qualora presentino livelli eccessivi di deterioramento.
8. Per le installazioni da effettuarsi nella Zona "A" del territorio comunale si fa riferimento alle norme dettate dal Piano di Recupero in vigore.

Art. 29 **(Fioriere, cestini, dissuasori)**

1. Si intendono per fioriere i contenitori di qualsiasi tipo e specie destinate a contenere fiori o piante ornamentali.
2. L'impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito, su area privata, su aree pedonali, su aree pubbliche o di uso pubblico provviste di marciapiede, nel rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sia quale delimitazione parziale degli spazi di ristoro attrezzati sia come elementi di arredo. Non dovranno, comunque, costituire intralcio al transito veicolare nonché pedonale.
3. Le fioriere in linea generale saranno in argilla cotta, in pietra di colore chiaro o legno a doghe di colore naturale o in metallo ed il materiale e la tipologia dovranno essere abbinati con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante. In particolare per la delimitazione degli spazi di ristoro attrezzati si dovrà aver cura di utilizzare fioriere della stessa tipologia, forma, dimensione e coloritura. Riguardo alle tipologie si rimanda agli allegati grafici 2-3-4 ed alla campionatura allegata al presente Regolamento.
4. All'interno del Centro Storico lungo le strade e vicoli aperti anche al traffico veicolare non potranno essere installate più di n. 2 fioriere in corrispondenza degli accessi alle abitazioni e/o attività commerciali. Le dimensioni di tali fioriere non dovranno comunque essere di intralcio al traffico veicolare e pedonale. Un numero maggiore di fioriere potrà essere consentito esclusivamente in corrispondenza di slarghi sempreché non arrechino ostacolo ai veicoli. In questa zona del territorio comunale non sono ammesse fioriere in plastica.
5. Le essenze arbustive da porre a dimora dovranno essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone. Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose e/o tossiche per la salute pubblica.
6. Le fioriere ed i vasi dovranno essere mantenuti in buone condizioni e le essenze vegetali dovranno essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato di conservazione. E' vietato mantenere in vista del pubblico fioriere prive di fiori e piante o con fiori o piante morti, spogli di fogliame o affetti da evidenti malattie. E' fatto obbligo di costante cura dei fiori e delle piante potandoli in modo naturale. L'innaffiatura di fiori e piante dovrà avvenire fuori orario di apertura delle attività economiche evitando inutili sversamenti di acqua sul suolo pubblico.

7. Le dimensioni delle fioriere dovranno risultare proporzionate a quelle dei fiori o piante in esse inseriti con divieto di mantenimento in vista del pubblico di contenitori aventi dimensioni palesemente eccessive o insufficienti.
8. Le fioriere sospese dovranno essere saldamente ancorate al muro e ad un'altezza tale che impedisca urti da parte dei pedoni.
9. I cestini portarifiuti sia pubblici che privati dovranno avere linee sobrie ed essere realizzati con materiali e tipologie in abbinamento con le altri componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte nonché con il contesto architettonico circostante. Saranno di disegno semplice, in ghisa o ferro battuto o metallo verniciato canna di fucile o brunito, in legno. Dovranno essere evitati elementi in stile preferendo altresì elementi aventi caratteri di contemporaneità e realizzati sia con materiali della tradizione che dell'innovazione tecnologica. Particolare attenzione dovrà essere riposta nella loro uniformità all'interno di zone circoscritte, aree e/o spazi. Lo scopo finale è comunque quello di creare un insieme armonico che possa essere applicato in alcuni punti del paese.
10. Per quanto riguarda i dissuasori dovranno essere tenute in considerazione le medesime valutazioni effettuate al sopra elencato comma.
11. Si rimanda alla campionatura allegata.

Art. 30 (Tavoli e sedie)

1. I tavoli e le sedie per la somministrazione di alimenti e bevande da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi concessi dovranno avere struttura portante in metallo, legno e/o altri materiali purché di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore. Dovranno preferirsi elementi realizzati sia con materiali della tradizione che dell'innovazione tecnologica.
2. E' vietato utilizzare tavoli, sedie ed altri arredi dozzinali in materiale plastico di mediocre qualità per foggia e con colori accesi.
3. Sedie e tavoli facenti capo alla medesima attività economica dovranno risultare uniformi per forma, materiali, dimensioni e colori.
4. Si rimanda alla campionatura allegata.

Art. 31 (Espositori per la merce)

1. La struttura portante degli espositori per la merce dovrà essere costituita da un telaio metallico verniciato di colore grigio ghisa, e potrà essere illuminata da organi illuminanti

dello stesso colore della struttura, di forma semplice ed integrati con il contesto circostante. Non sono consentite lampade fluorescenti. L'impianto elettrico di alimentazione dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti. La struttura metallica andrà dimensionata secondo le normative vigenti per resistere al peso dei prodotti e si predisporranno tutti gli accorgimenti tecnici (spigoli arrotondati, assenza di sporgenze, etc.) per garantire l'incolumità pubblica. Le dimensioni massime consentite sono: larghezza cm 150, profondità cm 50, altezza cm 130. Gli espositori dovranno essere ubicati lateralmente all'accesso principale e posti ad una distanza di cm. 10 dalle pareti esterne del locale di vendita, salvo diritto dei terzi, al fine di evitare fenomeni di condensa o umidità stagnante.

E' consentito un aumento di ulteriori cm. 35, fino ad un'altezza massima di cm. 185, per i manichini e per gli altri espositori che, in relazione alla tipologia della merce esposta, presentano abitualmente dimensioni maggiori.

1. a) I manichini e gli altri espositori più alti di cm. 150 devono obbligatoriamente essere collocati ad una distanza non superiore a mt. 1 dal "filo muro" dell'esercizio.
2. Ferma restando l'osservanza delle norme in materia edilizia, sui muri esterni degli esercizi è consentito installare provvisoriamente vetrinette espositive chiuse, di profondità massima pari a cm. 40 e poste ad un'altezza non superiore a cm. 220.
3. L'utilizzo di espositori è consentito esclusivamente durante le ore di esercizio dell'attività, con l'avvertenza che, alla chiusura del locale, la struttura deve essere rimossa dal suolo pubblico.

Art. 32

(Bacheche espositive e "menù ristoranti")

1. Gli espositori esterni dovranno essere installati in maniera da evitare esposizioni caotiche e non ordinate. La loro installazione dovrà avvenire in modo, comunque, da non sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature ed altre membrature architettoniche.
2. Le bacheche, gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili dovranno essere collocati all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali e di elementi architettonici e di decoro della facciata.
3. Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno del vano d'ingresso o vetrina, può essere consentita l'apposizione esterna sulla parete adiacente l'esercizio di elementi mobili o bacheche-espositori fissi fino ad un massimo di una per esercizio e due bacheche/pannelli su spallette amovibili, per ogni ingresso.
4. Tutti gli espositori dovranno essere ben stabili, anche in caso di vento, e non dovranno intralciare il transito anche pedonale.

5. Gli espositori di cartoline, stampe, calendari presso tabaccherie o altri esercizi commerciali che trattano tali prodotti dovranno essere riposti all'interno dell'esercizio nell'orario di chiusura giornaliera.
6. Le bacheche-espositori dovranno essere realizzate con profilati di sezione contenuta in acciaio, ferro verniciato e vetro o legno trattato al naturale, mordenzato e/o verniciato. E' vietato l'uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica.
7. Le bacheche-espositori dovranno essere di forma quadrangolare proporzionate nelle loro dimensioni e comunque non dovranno avere dimensioni maggiori di cm. 100x150 e profondità massima di cm. 15.
8. Nelle vie o vicoli sprovvisti di marciapiede o spazi riservati ai pedoni potrà essere concessa l'installazione di bacheche aventi profondità ridotta fino ad un limite di 8 cm..
9. E' consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto la cui tipologia dovrà, comunque essere concordata con l'Ufficio Comunale oppure apposita bacheca in ferro e/o legno verniciato e vetro apposta a lato dell'ingresso con dimensione massima di cm 35x45. La bacheca dovrà conformarsi a quanto altro indicato ai sopra elencati commi 6, 7 e 8. I cavalletti dovranno essere posizionati in modo da non arrecare intralcio al transito anche pedonale.
10. I pannelli, in particolar modo quelli da installare all'interno del centro storico, dovranno per materiali, coloriture ed iscrizioni risultare confacenti con le caratteristiche architettoniche del fabbricato. Dovrà essere privilegiato l'utilizzo di materiali sia tradizionali che dell'innovazione tecnologica aventi coloriture tenui.

Art. 33 (Corpi illuminanti)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna sia pubblica che privata dovranno essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antiinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico nel rispetto delle vigenti normative.
2. E' fatto divieto, nell'ambito dell'intero territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri scopi pubblicitari, di richiamo o voluttuari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser o altri tipi che proiettino luce verso la volta celeste.
3. La progettazione dovrà avere un carattere di contemporaneità utilizzando materiali sia della tradizione che dell'innovazione tecnologica preferendo per i corpi illuminati la scelta di oggetti di design semplici. I materiali saranno gli stessi già previsti per le insegne e le bacheche, allo scopo di mantenere una certa omogeneità. Il faretto dovrà produrre un tipo di illuminazione dall'alto verso il basso e comunque consona alla normativa di riferimento.

4. Nell'installazione di un qualsiasi elemento che si inserisce nella scena urbana è auspicabile non utilizzare fregi e decori che privilegino la copia dell'antico.
5. Le vetrine degli esercizi commerciali se non illuminate da luce propria potranno essere illuminate esclusivamente dall'alto verso il basso mediante l'installazione di corpi illuminanti a parete.
6. L'installazione di corpi illuminanti sulle facciate degli edifici, con particolare riferimento agli immobili situati nel centro storico, dovrà avvenire in modo, comunque, da non sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature ed altre membrature architettoniche.
7. L'installazione di tali elementi in facciata, in considerazione delle loro dimensioni e sporgenze, non dovrà arrecare intralcio al transito veicolare e pedonale.

Art. 34 (Insegne e targhe)

1. Le insegne dovranno avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente (cfr. Codice della strada), né creare pericolo per la circolazione.
2. Le insegne non dovranno alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non potranno essere installate in modo tale da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e cornici di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature. Per le "insegne frontali e pubblicità d'esercizio" da installare all'interno del centro storico si rimanda ai successivi e specifici commi 8, 9, 10 e 11.
3. Il sistema di illuminazione delle insegne potrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità con la normativa vigente. Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretto. Particolare attenzione dovrà essere adottata nell'utilizzo dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.
4. Le insegne commerciali dovranno essere contenute, di norma, all'interno della sagoma delle aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali. E' ammessa l'installazione a muro sulla facciata esclusivamente di insegne di dimensioni massime pari a cm. 35x45 in metallo, vetro o plexiglass che possano anche permettere la lettura della tessitura muraria retrostante.
5. Le insegne di esercizio potranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze accessorie della stessa. L'installazione è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno. Le attività svolte ai piani superiori potranno utilizzare insegne sulla facciata costituite unicamente da targhe come indicato al comma 4.

6. Tutti gli elementi che compongono l'insegna dovranno essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Eventuali strutture di sostegno dovranno essere opportunamente dimensionate, realizzate e saldamente ancorate sia complessivamente che nei singoli elementi.
7. Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.
8. Nel Centro storico, in corrispondenza delle aperture dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime ed arretrate dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.
9. Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri singoli e/o disposti su pannelli ciechi o trasparenti, non luminosi, inseriti tra l'intradosso dell'architrave ed una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2,20. Nel caso di vani archivoltati i pannelli dovranno essere estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco ed una linea comunque non superiore all'imposta del medesimo. Dovranno essere conservate o ripristinate eventuali roste ed inferriate esistenti nell'apertura originale.
10. Le scritte non luminose potranno essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente al di sopra dell'architrave, o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri.
11. Nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte o roste di pregevole fattura è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo e/o a lato, formate da caratteri indipendenti, non luminosi, di altezza non superiore a 30 cm. applicati direttamente sul paramento esterno della muratura e comunque in maniera tale da non interessare alcun eventuale tipo di membratura architettonica presente in facciata. In alternativa è ammessa, inoltre, l'installazione di insegne a muro della tipologia e dimensioni indicate al comma 4.
12. Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti potrà essere collocata sulla facciata dell'edificio una targa per ogni specifico soggetto in corrispondenza dell'accesso alle rispettive sedi.
13. Le targhe dovranno trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio e dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti opportunamente distaccate da decorazioni e membrature architettoniche. Dovranno avere una dimensione massima pari a cm. 35x45 con aggetto non superiore a cm. 3 ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun accesso per dimensioni, materiali e colori. Ai fine di consentire la lettura della tessitura del paramento murario sottostante è preferibile che vengano installate targhe in vetro o plexiglass.

14. Ove i soggetti da segnalare siano più di quattro per ogni accesso le targhe dovranno essere realizzate di altezza inferiore a quella consentita, raggruppate ed allineate in successione verticale.
15. Derogano dalle norme del presente articolo le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, Monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse per le quali è ammessa l'installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale e/o regionale secondo le disposizioni ed i regolamenti propri di ciascun Ente e/o Amministrazione competente.

Art. 35

(Elementi di arredo ed esposizioni vietate)

1. E' vietata l'installazione di elementi di arredo che non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento.
2. Fatta salva la possibilità di collocare all'esterno di ogni esercizio un numero massimo complessivo di 2 sedie e/o poltroncine, ad uso dei relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale, e piante decorative in vaso, a condizione che queste ultime siano collocate ad una distanza non superiore a mt. 1 dal "filo muro" dell'esercizio, è fatto assoluto divieto di:
 - a) Occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con ogni genere di espositori per la merce, tavoli, panche, piante per decorazioni e sedie.
 - b) Apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio.
 - c) Appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o ai muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno.
 - d) Appendere la merce in corrispondenza degli ingressi dei locali, anche se collocata all'interno dell'esercizio, in modo tale che la stessa insista sulle entrate.
 - e) Utilizzare, come contenitori per esporre la merce qualsiasi altra attrezzatura, anche tecnologica, idonea all'esposizione, alla commercializzazione e/o alla lavorazione di prodotti, o comunque utilizzata a fini commerciali, che non rientri o sia difforme dalla tipologia elencata al precedente art. 31 (Esposizione merce).
 - f) Collocare a terra la merce in esposizione.
4. Sono consentiti, esclusivamente, e sempreché non arrechino intralcio al traffico veicolare e pedonale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 32 (Bacheche espositive e "menù ristoranti"):
 - a) l'esposizione in apposite bacheche oppure su tralicci o griglie fissate alle pareti o agli stipiti interni di porte e portoni di prodotti non alimentari di artigianato appartenenti alle seguenti categorie: cartoline, stampe, calendari, ceramiche artistiche, articoli in rame, vetro, ferro battuto, legno, cuoio, pergamena, vimini, paglia e stoffa;

- b) l'esposizione in apposite bacheche chiuse di prodotti alimentari tipici compresi vini. I soli vini potranno essere esposti anche su tralicci o griglie all'interno dei vani di accesso avendo cura comunque di rimetterli all'interno dei locali negli orari di chiusura;
- c) l'esposizione di cartoline, stampe, calendari in appositi espositori e/o contenitori mobili di cui all'art. 32;
- d) il posizionamento di menù di esercizi di somministrazione di cibi e bevande in conformità a quanto previsto dall'art. 32., comma 9, a non oltre un metro lineare dall'ingresso principale di accesso all'esercizio o all'interno degli spazi di ristoro attrezzati di cui art. 25 (Spazi di ristoro e relative coperture e dehors).
- e) il posizionamento di espositori a terra di locandine di giornali in posizione parallela alla facciata dell'edificio ed in adiacenza ad esso esclusivamente da parte di esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici (edicole).
- f) L'esposizione di piante e fiori da parte del fiorista venditore in posizione parallela ed adiacente al negozio.

Art. 36 (Rimozione degli arredi)

1. I titolari o addetti alle attività commerciali, non oltre un'ora dopo l'orario di chiusura serale dell'esercizio, sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) le tende dovranno essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l'ingombro;
 - b) gli ombrelloni dovranno essere chiusi e messi in sicurezza qualora le condizioni tecniche lo consentano;
 - c) le sedie che per le loro caratteristiche lo consentano dovranno essere accatastate e riposte in una porzione dell'area assegnata possibilmente scarsamente visibile dalla strada;
 - d) i tavoli, con esclusione di quelli in materiali pesanti, dovranno essere rimossi ed accatastati in una porzione dell'area assegnata, possibilmente scarsamente visibile dalla strada;
 - e) tutti gli oggetti asportabili (quali bottiglie, posacenere, leggii porta-menù, zerbini ecc.) dovranno essere riposti all'interno dei locali degli esercizi;
 - f) ogni rifiuto o residuo delle attività dovrà essere eliminato;
 - g) le fioriere e gli altri arredi di delimitazione dell'area concessa potranno essere mantenuti nella loro posizione anche fuori orario di apertura dell'attività.
2. In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 8 giorni tutti gli elementi mobili dovranno essere rimossi e custoditi al chiuso.
3. E' fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò si renda necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale o di reti tecnologiche (energia elettrica, gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni) o comunque qualora l'Amministrazione ne faccia apposita ordinanza.

4. E' fatto obbligo di rimozione di tavoli, sedie, spazi attrezzati per la somministrazione senza necessità di apposita ordinanza qualora si rendesse necessario per particolari manifestazioni folcloristiche e/o fiere e mercati.
5. Per la zona "A" valgono le disposizioni contenute nel' art. 4 comma 4.

Art. 37
(Manutenzione degli elementi e dell'area occupata)

1. Il proprietario degli elementi di arredo e/o il concessionario dello spazio pubblico è obbligato alla manutenzione costante degli elementi stessi ed alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.
2. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere in progetto.
3. Il concessionario è obbligato a procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Il concessionario è tenuto, altresì, alla pulizia dello spazio concesso per il periodo di durata della concessione stessa.
5. Per una maggiore tutela del pubblico interesse e dell'immagine della città, coerente con le politiche di promozione turistica e di tutela dei valori storico-ambientali nonché paesaggistici, eventuali deterioramenti degli elementi di arredo, come parti aggredite da ruggine, scritte vandaliche ecc., ancorché derivanti da fatti non imputabili al titolare dell'attività, dovranno essere rimossi entro 48 ore dalla constatazione o dalla eventuale segnalazione da parte degli organi di Polizia Municipale.

Art. 38
(Proroga autorizzazioni stagionali)

1. L'atto di assenso di installazione di arredi stagionali (su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato) può essere prorogato previa presentazione, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria, di istanza in bollo all'Ufficio preposto. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Art. 39
(Rinnovo autorizzazioni annuali)

1. L'atto di assenso per l'installazione di arredi annuali (su suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato) può essere rinnovato previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e riferite all'art.4.
2. Per ottenere il rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui l'arredo è annesso dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima della scadenza dell'annualità. All'istanza dovranno essere allegati:
 - dichiarazione attestante la totale conformità dell'arredo a quello precedentemente autorizzato
 - relazione fotografica non anteriore ai 30 giorni
 - documentazione comprovante i versamenti della tassa di occupazione suolo pubblico riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione)
3. I termini del procedimento per il rinnovo dell'atto di assenso sono stabiliti in 30 giorni.
4. L'arredo su suolo privato sia annuale che stagionale non potrà essere in nessun modo trasformato in superficie utile acquisita.

Art. 40
(Deroghe per manifestazioni temporanee e periodo natalizio)

1. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane, strutture pubblicitarie e attrezzature in genere che risultino necessarie per lo svolgimento occasionale di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati nonché per i banchi e le strutture di vendita ambulante da collocare in occasione di fiere o mercati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro il quale sono inserite.
2. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione, contestualmente al rilascio, ove necessario della concessione del suolo pubblico, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura.
3. Nel periodo natalizio compreso tra l' 8 Dicembre ed il 7 Gennaio inclusi:
 - a) in deroga a quanto disposto dall'art.35 comma 2, potranno essere posizionate merci all'esterno degli esercizi commerciali su piccoli tavolini o contenitori adiacenti alle porte di ingresso;
 - b) in deroga a quanto previsto all'art. 25, comma 6 potranno essere posizionate guide, percorsi, tappeti, camminamenti, purché non superiori a 120 cm. di

larghezza collocati nello spazio antistante all'attività commerciale avendo cura che non costituiscano intralcio e pericolo per i pedoni.

4. Entro e non oltre il giorno 10 Gennaio le eventuali esposizioni in deroga o comunque le modifiche temporanee apportate all'aspetto esterno di edifici ed attività commerciali dovranno risultare completamente rimosse con ripristino integrale dell'originario assetto.

Art. 41 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli esercizi commerciali preesistenti sul territorio dovranno porgere domanda di concessione - autorizzazione adeguandosi ai criteri dettati dal suddetto regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, solo per gli esercizi commerciali già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tipologie di espositori differenti rispetto a quelle previste nelle norme suddette, purché non in contrasto con il decoro urbano e l'igiene pubblica, ed a condizione che gli operatori interessati si impegnino ad uniformarsi al presente Regolamento in un termine non superiore a 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali irregolarità presenti sul territorio dovranno essere sanate, conformandole ove necessario, alle tipologie ammesse. Trascorso tale termine si procederà come previsto dall'art. 19 (Vigilanza, sanzioni e misure ripristinatorie).
3. Tutte le installazioni ed arredi oggetto del presente regolamento sia permanenti che stagionali e/o giornalieri dovranno comunque avere caratteristiche di provvisorietà ed agevole rimozione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, e alle leggi vigenti in materia.

Art. 42 (Entrata in vigore ed Abrogazioni)

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal2014.
2. Da tale data sono abrogate tutte le altre eventuali norme regolamentari in contrasto con quelle qui approvate.

TITOLO III - NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO E TIPOLOGIE DI ARREDO

Art. 43

(Tipologie, materiali e finiture degli elementi di allestimento dei dehors)

1. Il presente Allegato disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors e la compatibilità delle differenti tipologie di dehors (A o B) con i diversi tipi di spazio pubblico. I riferimenti territoriali per l'applicazione di queste norme sono contenuti nella cartografia allegata al presente Regolamento (allegato D).
2. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.
3. Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.
4. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare (quelli consentiti sono legno, metallo o altro materiale comunque in armonia con gli arredi) e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.
5. I tavolini hanno dimensioni contenute (piani di dimensione massima pari a 80x80cm o di diametro massimo 80 cm), strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico. Il materiale plastico non è ammesso in zona "A".
6. Le sedute (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine) hanno strutture e piano di appoggio in metallo, legno, vimini, o midollino di colore naturale. Il materiale plastico è ammesso solo in zona "B" e "C".
7. Gli ombrelloni sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehors; le capote realizzate in tela di cotone (nella gamma del "panna", "grigio" e "ocra") impermeabile e opaca, hanno geometrie regolari (rettangolare o quadrata) e il loro bordo è privo di frange e smerlature (cfr. allegato grafico 5).
8. Le tende a sbraccio hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima è quella prescritta all'art.28 del presente Regolamento.

9. Le pedane sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma 11.
10. Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale composito a base legnosa), pietra o ceramica con i colori naturali, e la struttura di appoggio in legno o metallo, inoltre, hanno spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.
11. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm.
12. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo o legno, con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a 120 cm dal piano della pedana (cfr. allegato grafici 2-3-4).
13. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antinfornio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva (cfr. allegato grafico 1).
14. Le strutture coperte hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio.
15. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono essere elevati da 120 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antinfornio".
16. Le coperture sono realizzate in materiale tessile impermeabile e opaco. Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di altro materiale, organizzate a falde piane con pendenza minima.
17. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.
18. Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare).
19. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

TITOLO IV - CAMPIONATURE

Art. 44

(Campionature degli arredi, abaco dei colori e allegati grafici)

Sono indicati in allegato le campionature degli arredi, l'abaco dei colori da impiegarsi e gli schemi grafici relativi alle delimitazioni e agli ombrelloni.

Allegato A -

Richiesta di concessione /rinnovo concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio.

All'Ufficio Tecnico del Comune di Buccino

Il sottoscritto
nato aProv., il
residente in..... Prov.
vian°
Codice Fiscale/Partita IVA.....
in qualità di
n.tel.....n.fax.....indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare in maniera stabile l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/via piazza.....
n.civico

Di estensione di mq.....di dimensioni ml.....x mldi cui ml....x ml.....ricadono sul marciapiede e ml.....x ml.....ricadono sulla carreggiata

Per il periodo dalal.....
nei seguenti giorni settimanali..... nelle seguenti ore con chiusura settimanale il giorno..... e chiusura feriale dal al

per la sistemazione di
Per svolgere la seguente attività.....
Specificare se di tratta di :

- Nuova occupazione
- Richiesta di nuova occupazione di suolo pubblico già autorizzato con determinazione dirigenziale n.....del.....

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n° civico le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- di rispettare le norme in materia urbanistica

- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);

- che la fascia di marciapiede lasciata libera non presenta ostacolo o ingombro per la circolazione pedonale;

- che l'occupazione non è di ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale e degli spazi unitari, quali piazze larghi o giardini esistenti;
- di assumere espressamente l'impegno di provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, degli elementi di arredo installati sulla superficie di suolo pubblico concessa nelle ipotesi di sospensione, decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione e/o dai depositi permessi;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- (In caso di rinnovo) che l'area oggetto di occupazione non ha subito modifiche e che non sono in corso occupazioni limitrofe atte ad intralciare o modificare le dichiarazioni rese nella precedente richiesta.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del Regolamento comunale di arredo e decoro urbano che comprende la **disciplina delle occupazioni che incidono sul decoro urbano**: art. 10 (obblighi del concessionario), art. 14 (rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico), art.16 (revoca della concessione), art. 18 (decadenza dalla concessione).

ALLEGA:

L'istanza di concessione deve essere indirizzata alla Comune di Buccino firmata dal titolare dell'attività commerciale e deve essere corredata dai seguenti allegati in duplice copia e firmati da un tecnico abilitato:

- Relazione tecnica-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento;
- Stralcio aereo fotogrammetrico – rapp.1:5000/1:2000 con esatta individuazione dell'area d'intervento;
- Planimetria in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, per la rappresentazione dello stato di fatto con l'indicazione delle quote piano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e carrabili, dei chiusini e caditoie, ecc. dell'area interessata: Rilievo dello stato dei luoghi.
- Planimetria quotata in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, con l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative dimensioni;
- Idonea documentazione fotografica a colori che documenti dettagliatamente lo stato dei luoghi (prospetti e sito) con allegata planimetria riportante i punti di vista fotografici;
- Documentazione descrittiva, grafica o fotografica a colori, delle tipologie e dei materiali degli elementi di arredo;
- Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo urbano da installare;
- Eventuale consenso di terzi per l'occupazione dell'area antistante altra proprietà.
- Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità o patente).
- Marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.

(In caso di rinnovo non è necessario allegare gli elaborati tecnici ma deve essere allegata la ricevuta di pagamento della TOSAP e TARSU relativa alla precedente occupazione)

Buccino, li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Gentile utente, desideriamo informarla che il D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Circoscrizione Comunale di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 196/2003;

Conferimento dei dati:

E' obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

Rifiuto di conferire i dati:

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;

Comunicazione dei dati:

I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari; 21

Diritti dell'interessato:

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Titolari e Responsabili del trattamento:

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.

Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

Ai sensi degli artt. 21, c.1 e 22, c. 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003, gli Uffici della Circoscrizione effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione.

Buccino,li

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

Allegato B -

Richiesta di concessione /rinnovo concessione all'occupazione permanente di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio.

All'Ufficio Tecnico del Comune di Buccino

Il sottoscritto
nato a Prov., il
residente in Prov.
via n°
Codice Fiscale/Partita IVA.....
in qualità di
n.tel..... n.fax..... indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare in maniera stabile l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/via piazza.....
n.civico

Di estensione di mq.....di dimensioni ml.....x mldi cui ml.....x ml.....ricadono sul marciapiede e ml.....x ml.....ricadono sulla carreggiata

Per il periodo dalal.....
nei seguenti giorni settimanali..... nelle seguenti ore con chiusura
settimanale il giorno..... e chiusura feriale dal al

per la sistemazione di
Per svolgere la seguente attività.....
Specificare se di tratta di :

- Nuova occupazione
- Richiesta di nuova occupazione di suolo pubblico già autorizzato con determinazione dirigenziale n.....del.....

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n°civico le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di rispettare le norme in materia urbanistica
- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);

- che la fascia di marciapiede lasciata libera non presenta ostacolo o ingombro per la circolazione pedonale;
- che l'occupazione non è di ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale e degli spazi unitari, quali piazze larghi o giardini esistenti;
- di assumere espressamente l'impegno di provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, degli elementi di arredo installati sulla superficie di suolo pubblico concessa nelle ipotesi di sospensione, decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione e/o dai depositi permessi;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- (In caso di rinnovo) che l'area oggetto di occupazione non ha subito modifiche e che non sono in corso occupazioni limitrofe atte ad intralciare o modificare le dichiarazioni rese nella precedente richiesta.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del Regolamento comunale di arredo e decoro urbano che comprende la **disciplina delle occupazioni che incidono sul decoro urbano**: art. 10 (obblighi del concessionario), art. 14 (rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione permanente e temporanea di suolo pubblico), art.16 (revoca della concessione), art. 18 (decadenza dalla concessione).

ALLEGA:

L'istanza di concessione deve essere indirizzata alla Comune di Buccino firmata dal titolare dell'attività commerciale e deve essere corredata dai seguenti allegati in duplice copia e firmati da un tecnico abilitato:

- Relazione tecnica-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, idonea a consentire la verifica delle disposizioni del presente regolamento;
- Stralcio aereo fotogrammetrico – rapp.1:5000/1:2000 con esatta individuazione dell'area d'intervento;
- Planimetria in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, per la rappresentazione dello stato di fatto con l'indicazione delle quote piano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e carrabili, dei chiusini e caditoie, ecc. dell'area interessata: Rilievo dello stato dei luoghi.
- Planimetria quotata in scala 1:100/1:50, firmata da un tecnico abilitato, con l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative dimensioni;
- Idonea documentazione fotografica a colori che documenti dettagliatamente lo stato dei luoghi (prospetti e sito) con allegata planimetria riportante i punti di vista fotografici;
- Documentazione descrittiva, grafica o fotografica a colori, delle tipologie degli elementi e dei materiali di arredo;
- Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli elementi di arredo urbano da installare;
- Eventuale consenso di terzi per l'occupazione dell'area antistante altra proprietà.

- Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità o patente).
- Marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.

(In caso di rinnovo non è necessario allegare gli elaborati tecnici ma deve essere allegata la ricevuta di pagamento della TOSAP e TARSU relativa alla precedente occupazione)

Buccino, li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Gentile utente, desideriamo informarla che il D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Circonscrizione Comunale di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 196/2003;

Conferimento dei dati:

E' obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

Rifiuto di conferire i dati:

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;

Comunicazione dei dati:

I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari; 21

Diritti dell'interessato:

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Titolari e Responsabili del trattamento:

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circonscrizione.

Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

Ai sensi degli artt. 21, c.1 e 22, c. 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003, gli Uffici della Circonscrizione effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione.

Buccino,li

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

Allegato C –

Richiesta di rinnovo di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo privato assoggettato a servitù di pubblico passaggio con procedura semplificata

All'Ufficio Tecnico del Comune di Buccino

Il sottoscritto
nato aProv., il
residente in..... Prov.
vian°
Codice Fiscale/Partita IVA.....
in qualità di
Abilitato all'esercizio dell'attività commerciale di
in seguito an° del
rilasciata da
già titolare di precedente autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n.....
delrilasciata dal
n.tel.....n.fax.....indirizzo e-mail.....

CHIEDE

Di occupare in maniera stabile l'area di proprietà comunale/ o l' area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in viale/via piazza.....n.civico
Di estensione di mq.....di dimensioni ml.....x mldi cui ml....x ml.....ricadono sul marciapiede e ml.....x ml.....ricadono sulla carreggiata
Per il periodo dalal.....
nei seguenti giorni settimanali..... nelle seguenti ore con chiusura settimanale il giorno..... e chiusura feriale dal al
per la sistemazione di
Per svolgere la seguente attività.....

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di aver rispettato/rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, quanto autorizzato nella concessione n..... rilasciata in data..... relativa all'area oggetto della presente dichiarazione;
- di non avere a proprio carico verbali elevati dalla Polizia Municipale e/o Polizia Edilizia per illeciti amministrativi pendenti relativi all'occupazione di suolo pubblico già autorizzata ed oggetto della presente istanza in via semplificata;
- di aver presentato nell' anno istanza di rinnovo della concessione , ai fini dell'occupazione di suolo pubblico;
- di rispettare le norme in materia urbanistica;

- di rispettare l'interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);
- che la fascia di marciapiede lasciata libera non presenta ostacolo o ingombro per la circolazione pedonale;
- che l'occupazione non è di ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale e degli spazi unitari, quali piazze larghi o giardini esistenti;
- Di assumere espressamente l'impegno di provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, degli elementi di arredo installati sulla superficie di suolo pubblico concessa nelle ipotesi di sospensione, decadenza o revoca della concessione di suolo pubblico;

DICHIARA INOLTRE

di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico che comprende **la disciplina delle occupazioni che incidono sul decoro urbano**: art. 3 - norme generali per l'occupazione, art. 8 - Conformità igienico sanitaria, art. 16 - Revoca della concessione art. 17 - Sospensione e modifica della concessione, art. 18 - Decadenza della concessione, art. 15 - Rinnovo della concessione di suolo pubblico tramite procedura semplificata , art.23 - Manutenzione delle occupazioni.

ALLEGA:

1. Copia di tutti i documenti di cui all'art. 5 - già precedentemente presentati ed approvati, oggetto della originaria concessione - in duplice copia firmati singolarmente da un tecnico abilitato, corredati dalla dichiarazione di conformità sostitutiva resa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000 a firma del medesimo tecnico abilitato.
2. Copia del documento d'identità del dichiarante.
3. Copia del documento d'identità del tecnico abilitato firmatario della dichiarazione di cui all'art.19 del DPR 445/2000.

Buccino,li.....

Firma del titolare o legale rappresentante

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Gentile utente, desideriamo informarla che il D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati:

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Circoscrizione Comunale di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 196/2003;

Conferimento dei dati:

E' obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

Rifiuto di conferire i dati:

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;

Comunicazione dei dati:

I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari; 21

Diritti dell'interessato:

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Titolari e Responsabili del trattamento:

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.

Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

Ai sensi degli artt. 21, c.1 e 22, c. 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003, gli Uffici della Circoscrizione effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione.



Buccino, li

Firma del titolare o legale rappresentante


.....

Allegato grafico 1


Delimitazioni



Schemi compositivi



Vetro
Elementi metallici




Note:


Materiali: la struttura dovrà essere realizzata in metallo color piombo o legno, mentre il pannello sarà di vetro trasparente di tipo "antifortunio", non colorato e con eventuali parti satinare, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

Allegato grafico 2

Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere in cotto





Occupazione suolo pubblico



Superficie libera per passaggio
pedonale

150





Note:

In zona "A" le fioriere sono ammesse solo per la
delimitazione parziale dell'area interessata

Allegato grafico 3

Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere in legno




Superficie libera per passaggio pedonale 150




Occupazione suolo pubblico

Fioriere in legno



Sempreverde

Fioriere in legno





Fioriere in legno

Note:

In zona "A" le fioriere sono ammesse solo per la delimitazione parziale dell'area interessata

Allegato grafico 4


Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere in metallo




Occupazione suolo pubblico

Superficie libera per passaggio
pedonale

150



Fioriere in metallo




Note:


In zona "A" le fioriere sono ammesse solo per la
delimitazione parziale dell'area interessata

Allegato grafico 5

Ombrelloni



Forme consentite:







Note:

La struttura portante deve essere in legno o ferro e non infissa nella pavimentazione. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata con colorazione in tinta unita (vedi abaco dei colori) ed essere privo di scritte pubblicitarie ed immagini non inerenti l'attività ad esclusione pertanto del logo e denominazione della stessa e/o scritte pubblicitarie ed immagini attinenti l'attività




Abaco dei colori:

La tonalità dei colori dovrà essere quella ricompresa nella gamma del "panna", "grigio" e "ocra" e comunque di intensità tenue.






Campionatura sedie



Campionatura tavoli





Campionatura fioriere e delimitazioni





Campionatura delimitazioni



Campionatura ombrelloni e tende parasole



Campionatura cestini portarifiuti e stufe per esterni



IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 4 AGO. 2014 reg. al n° _____
 per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 4 AGO. 2014

Il Responsabile Albo Pretorio
 F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa Loredana La Marca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, _____



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Loredana La Marca

Buccino, 4 AGO. 2014



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Loredana La Marca